



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444

F +39 0461 496422

pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it@ serv.appalti@provincia.tn.itweb www.appalti.provincia.tn.itAGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

(N. GARA – FASCICOLO)

S171/88085 – 604/19

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC) PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON CONSEGUIMENTO DI RISULTATO GARANTITO E FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI – LOTTO A”, SVOLTA SU DELEGA DI ITEA SPA.

NOTA DI CHIARIMENTI N. 9

A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute, il cui testo si riporta di seguito, a fronte – per gli aspetti di competenza – di quanto comunicato dall’Ente delegante - ITEA S.P.A. - con nota di prot. PAT/RFS171-2/07/2020-380247 e nota prot. PAT/RFS171-2/07/2020-380238, ritenendo le risposte di interesse generale, si dispone la pubblicazione di quanto segue.

QUESITO 12: *In relazione alla procedura in oggetto, ai fini di quanto richiesto al concessionario al par. 7, lett. d) del Bando di gara e dall’art. 10.2 del Disciplinare Tecnico "Cauzione definitiva": Premesso che:-l'appalto avrà una durata di 12 anni dalla sottoscrizione del contratto- le primarie compagnie assicurative operanti sul territorio nazionale, in base alle attuali condizioni stabilite dai trattati assicurativi, in caso di aggiudicazione di appalto con durata ultra decennale, richiedono che per l'emissione della cauzione definitiva siano rispettati i seguenti criteri: a) la durata della garanzia sia fissata in anni 4 a decorrere dalla sua emissione e quindi fino al .../.../...; b) trascorso tale termine la garanzia perderà ogni efficacia e la Società (garante) non sarà più tenuta a nessuna prestazione; c) il mancato rinnovo della stessa o la mancata presentazione di ulteriori garanzie per periodi successivi da parte della Società (garante), non costituirà motivo di escussione della presente polizza; d) il rinnovo potrà avvenire esclusivamente su richiesta del contraente alla Società (garante) previo accordo tra le parti da perfezionarsi almeno 90/120 giorni prima della scadenza; al fine di assicurarsi la possibilità di ottenere l'emissione della garanzia di esecuzione del contratto (art. 10.2 del Disciplinare Tecnico), si chiede di confermare che in caso di aggiudicazione, si possa prevedere quanto suindicato.*

RISPOSTA 12: Considerata la durata di 12 anni posta a base di gara del Contratto di Prestazione Energetica in oggetto e preso atto di quanto fatto presente dal soggetto che ha

posto il quesito, si ritiene che laddove il mercato assicurativo non sia disponibile a costituire la garanzia definitiva di durata pari a quella prevista per il Contratto, ferme restando tutte le altre condizioni poste dal bando e dagli altri documenti di gara in merito ai contenuti della garanzia definitiva, quest'ultima possa essere PAT/RFS506-02/07/2020-0380247 - Allegato Utente 1 (A01) Pag. 2 prestata per un periodo di almeno tre anni, con l'obbligo per il Contraente di provvedere, entro la scadenza, al rinnovo della medesima o alla prestazione di una nuova garanzia anch'essa della durata di almeno tre anni. Il rinnovo o la prestazione della nuova garanzia devono essere garantiti dal Contraente, pena la risoluzione del Contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 43.1 dello schema di Contratto, per tutto il periodo di validità del Contratto stesso e i relativi accordi fra il Contraente e il soggetto garante devono essere perfezionati e trasmessi a ITEA S.p.A. entro i sei mesi antecedenti ogni termine di scadenza della garanzia. Per l'ultimo periodo di durata del Contratto, la garanzia sarà prestata per un numero di anni tale da completare il periodo restante di durata dello stesso. Ad ogni rinnovo o prestazione della nuova garanzia, l'importo potrà essere adeguato sulla base del valore residuo del Contratto in ottemperanza al principio dello svincolo progressivo della garanzia definitiva, ma comunque nel limite massimo del 75% del valore iniziale del Contratto, come previsto dall'articolo 37.2 dello Schema di Contratto. Quanto sopra riportato si intende parte integrante del paragrafo 10.2 del Disciplinare Tecnico e sarà opportunamente riportato nel Contratto da stipulare con il Contraente.

QUESITO 13: *In riferimento all'art. 33 Allegato C "Riequilibrio Economico Finanziario", nell'ipotesi di PEF vincolato a meccanismi di cessione del credito d'imposta in base a quanto stabilito dagli artt. 119 e 121 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") si chiede: 1) conferma che la richiesta dell'ecobonus venga effettuata dalla Stazione Appaltante e il relativo beneficio fiscale sarà ceduto dalla stazione appaltante al Concessionario 2) conferma che in caso di mancato ottenimento delle detrazioni fiscali, o variazione dell'aliquota di detrazione rispetto a quanto previsto dal Decreto rilancio, "per ragioni non imputabili all'aggiudicatario" si procederà ad una revisione del PEF ai sensi dell'art. 33 Schema di contratto.*

RISPOSTA 13: Con riferimento al quesito in oggetto, si informa che ITEA S.p.A. usufruisce già di un contributo provinciale per il pagamento del "prezzo" e che quindi, stante il quadro normativo riferito all'ecobonus citato, ancora incompleto e incerto rispetto a possibili cumulabilità, ritiene di non potere inserire la variabile dell'eventuale diritto di usufruire di ulteriori incentivi statali, rispetto a quelli previsti nel Bando. L'introduzione dell'ecobonus citato nel quesito stesso, comporterebbe possibili difficoltà a mantenere un quadro certo ai fini dell'aggiudicazione al miglior offerente a causa dell'introduzione di elementi difficilmente quantificabili a priori e potenzialmente forieri di disparità di partecipazione alla gara tra i concorrenti. Uno dei motivi è dato, anche, dalla data entro la quale dovrebbero essere eseguiti e fatturati i lavori per avvalersi dell'incentivo (31 dicembre 2021), che risulterebbe difficilmente compatibile con la tempistica dell'operazione di partenariato in argomento. PAT/RFS506-

02/07/2020-0380238 Pag. 2 Ma l'ulteriore e dirimente considerazione riguarda la compatibilità dell'incentivo del 110% con l'operazione di partenariato pubblico privato al quale si riferisce la gara in oggetto. Poiché la cessione del credito di imposta da ITEA S.p.A. all'aggiudicatario, ipotizzata da chi ha formulato il quesito, costituirebbe una modalità di pagamento della prestazione, verrebbe a concretizzarsi una possibile violazione del limite del 49% fissato dall'articolo 180, comma 6 del D.Lgs n. 150/2016 (Codice dei Contratti) per quanto concerne il "prezzo" erogato dall'amministrazione al privato. Va ricordato, infatti, che tale limite è stato posto come una delle condizioni per garantire il trasferimento del rischio operativo in capo al contraente privato (nella specie di rischio di costruzione e di rischio di disponibilità), elemento caratterizzante le operazioni di PPP e le concessioni in generale e che si pone quale discriminante tra concessione ed appalto. È intuibile che la cessione del credito di imposta per il 110% del valore dei lavori eseguiti dal contraente, ammesso che ITEA possa legittimamente avvalersene, snaturerebbe l'essenza dello strumento del partenariato pubblico privato che invece prevede, proprio a garanzia del trasferimento del rischio operativo, il pagamento di un canone annuo in funzione dell'effettiva disponibilità della misura di risparmio minimo garantito, con possibilità di erosione o addirittura di annullamento del canone nelle ipotesi di "under performance". ITEA S.p.A. ha invece ritenuto possibile la cumulabilità del "prezzo" con forme di incentivazione quali il Conto Termico e i Titoli di Efficienza Energetica che - nell'ambito di progetti di efficienza energetica - possono essere assimilati a forme di ricavo per l'operatore economico. In tali casi, come desumibile dalla documentazione di gara, ITEA S.p.A. si attiverà, ove necessario, per consentire al soggetto aggiudicatario di accedere a tali forme di incentivazione.

MF



IL DIRIGENTE
dott. Paolo Fontana -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).